

"Decreto modifica previsioni regolamentari in materia di passaggi di proprietà, di affitti e di locazioni finanziarie (leasing), di riserve dei cavalli sportivi iscritti ai rispettivi libri genealogici tenuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di importazioni temporanee per corse e di definizione della figura dell'allevatore"

TITOLO II - DELLE PERSONE - Art. 4 Nozione - ex Jockey Club Italiano

<i>Testo ATTUALE</i>	<i>Testo MODIFICATO</i>
Capo I – ALLEVATORE Art. 4 – Nozione <i>Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano</i>	Capo I – ALLEVATORE Art. 4 – Nozione <i>Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano</i>
Proprietario o affittuario della fattrice, al momento della nascita del prodotto. E' allevatore italiano il cittadino italiano o, se trattasi di società o associazione, quella che abbia il domicilio fiscale in Italia. E' considerato italiano l'allevatore - anche non cittadino italiano - che sia residente in Italia da almeno un anno o vi abbia il suo domicilio fiscale.	E' allevatore il proprietario della fattrice, al momento della nascita del puledro. E' allevatore italiano il cittadino italiano o, se trattasi di società o associazione, quella che abbia il domicilio fiscale in Italia. E' considerato italiano l'allevatore - anche non cittadino italiano - che sia residente in Italia da almeno un anno o vi abbia il suo domicilio fiscale.

TITOLO II - DELLE PERSONE - Art. 6 Nozione - ex Ente Nazionale per il cavallo italiano

<i>Testo ATTUALE</i>	<i>Testo MODIFICATO</i>
Capo I – ALLEVATORE Art. 6 – Nozione <i>Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano (ex ENCI)</i>	Capo I – ALLEVATORE Art. 6 – Nozione <i>Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano (ex ENCI)</i>
Proprietario (o affittuario) della fattrice, al momento della nascita del prodotto. È allevatore italiano il cittadino italiano o, se trattasi di Società o associazione, quella che abbia il domicilio fiscale in Italia. È considerato Italiano l'allevatore - anche non cittadino italiano - che sia residente in Italia da almeno un anno o vi abbia il suo domicilio fiscale.	E' allevatore il proprietario della fattrice, al momento della nascita del puledro. È allevatore italiano il cittadino italiano o, se trattasi di Società o associazione, quella che abbia il domicilio fiscale in Italia. È considerato Italiano l'allevatore - anche non cittadino italiano - che sia residente in Italia da almeno un anno o vi abbia il suo domicilio fiscale.

TITOLO II - DELLE PERSONE - Art. 12 Nozione - ex Società degli Steeple-Chases d'Italia

<i>Testo ATTUALE</i>	<i>Testo MODIFICATO</i>
Capo I – ALLEVATORE Art. 12 – Nozione <i>Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia</i>	Capo I – ALLEVATORE Art. 12 – Nozione <i>Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia</i>
Proprietario o affittuario della fattrice, al momento della nascita del prodotto. È allevatore italiano il cittadino italiano o, se trattasi di persona giuridica, quella che abbia il domicilio fiscale in Italia. È considerato Italiano l'allevatore - anche non cittadino italiano - che sia residente in Italia da almeno un anno o vi abbia il suo domicilio fiscale.	E' allevatore il proprietario della fattrice, al momento della nascita del puledro È allevatore italiano il cittadino italiano o, se trattasi di persona giuridica, quella che abbia il domicilio fiscale in Italia. È considerato Italiano l'allevatore - anche non cittadino italiano - che sia residente in Italia da almeno un anno o vi abbia il suo domicilio fiscale.

TITOLO II - DELLE PERSONE - Art. 20 Comproprietà Riserve - ex Jockey Club Italiano

<i>Testo ATTUALE</i>	<i>Testo MODIFICATO</i>
<p align="center">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p align="center">Art. 20 - comproprietà – Riserve</p> <p align="center"><i>Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano</i></p>	<p align="center">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p align="center">Art. 20 - comproprietà – Riserve</p> <p align="center"><i>Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano</i></p>
<p>Nel caso che un cavallo appartenga a più persone o sia stato comperato accettando una riserva ovvero sia stato affittato, prima di qualsiasi iscrizione, deve essere depositata presso la Segreteria del Jockey Club Italiano, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, la relativa comunicazione scritta, con firma di tutti gli interessati, autenticata con le modalità di cui all'art. 23, 7° comma, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la quota di cointeressenza di ciascun socio. In caso di omessa indicazione la quota di partecipazione s'intenderà dichiarata in pari misura; - l'indicazione di quello fra gli associati sotto i cui colori e il cui nome il cavallo corre, al quale viene data la facoltà di iscrivere, dichiarare i ritiri, esigere i premi ed al quale solamente competono formalmente i diritti e gli obblighi di proprietario. (Tutti i cointeressati rimangono comunque sempre solidamente responsabili del pagamento delle entrate e dei forfeits e di tutte le somme comunque dovute in relazione all'attività associativa); - le condizioni stipulate nel contratto, di cui è data comunicazione, e l'esatto ammontare, quando si tratti di vendita con riserva sui premi. <p>Nel caso in cui il proprietario o i proprietari di un cavallo ne cedano una quota ad altri soggetti, tale concessione dovrà essere resa nota all'Amministrazione attraverso la compilazione del relativo modulo di comunicazione da trasmettere unitamente al diritto di Segreteria stabilito per la registrazione dei passaggi di proprietà; l'importo di tale diritto è quintuplicato se l'atto, perfezionato ai sensi del 7° comma dell'art. 23, perviene all'Amministrazione oltre 30 giorni dalla data dell'atto.</p> <p>In caso di comproprietà con riserva sui premi valgono le disposizioni di cui all'art. 22.</p> <p>La cessazione o la modifica dell'associazione devono essere immediatamente comunicate alla Segreteria dell'Amministrazione. L'inosservanza delle norme suddette è punita dalla Commissione di Disciplina con una multa, o in casi di particolari gravità, con una delle altre sanzioni previste dal presente Regolamento.</p>	<p>ABROGATO</p>

TITOLO II - DELLE PERSONE - Art. 21 Affitto Leasing - ex Jockey Club Italiano

<i>Testo ATTUALE</i>	<i>Testo MODIFICATO</i>
<p align="center">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p align="center">Art. 21 - Affitto – Leasing</p> <p align="center"><i>Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano</i></p>	<p align="center">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p align="center">Art. 21 - Affitto – Leasing</p> <p align="center"><i>Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano</i></p>
<p>Un cavallo può essere concesso in affitto dandone immediata comunicazione all'Amministrazione con le modalità e nei termini stabiliti per le notizie relative agli atti di vendita dall'art. 23, 1°, 7°, 10° e 11° comma, con l'indicazione della scadenza e delle eventuali condizioni e riserve sui premi e sulla provvidenza aggiunta a favore del concedente.</p> <p>L'affittuario ha tutti i doveri del proprietario e/o dell'allevatore.</p>	<p>ABROGATO e sostituito con ex articolo 23</p>

<p>Ai fini del presente Regolamento, il conduttore di un cavallo in leasing con contratto depositato presso l'Amministrazione è equiparato all'affittuario.</p> <p>Alla scadenza del contratto di leasing, le parti devono comunicare all'Amministrazione eventuali accordi per il passaggio di proprietà del cavallo, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'art. 23.</p> <p>Con le stesse modalità di cui al 1° comma deve essere data comunicazione dell'avvenuto scioglimento anticipato di un atto di affitto o di un contratto di leasing. Tale comunicazione deve essere accompagnata dal diritto di segreteria determinato annualmente dall'Amministrazione.</p> <p>Il cavallo affittato o concesso in leasing può essere iscritto in corsa a vendere o a reclamare solo con specifica autorizzazione del proprietario o concedente comunicata all'Amministrazione e alle società di Corse.</p> <p>Ogni comunicazione di affitto o di leasing o di loro scioglimento anticipato, deve essere accompagnata dal diritto di Segreteria determinato, annualmente, dall'Amministrazione per la registrazione dei passaggi di proprietà; l'importo di tale diritto è quintuplicato se la comunicazione, perfezionata ai sensi del 7° comma dell'art. 23, perviene all'Amministrazione oltre 30 giorni dalla data dell'atto.</p> <p>Nel caso di aggiudicazione all'asta o di reclamazione, il netto ricavo deve essere attribuito al proprietario o concedente.</p> <p>In caso di affitto con riserva sui premi valgono le disposizioni di cui all'art. 22.</p>	
---	--

TITOLO II - DELLE PERSONE - Art. 22 Vendita con riserva sui premi - ex Jockey Club Italiano

<i>Testo ATTUALE</i>	<i>Testo MODIFICATO</i>
<p>Capo II – PROPRIETARIO</p> <p>Art. 22 - Vendita con riserva sui premi</p> <p><i>Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano</i></p>	<p>Capo II – PROPRIETARIO</p> <p>Art. 22 - Vendita con riserva sui premi</p> <p><i>Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano</i></p>
<p>In caso di vendita con riserva sui premi l'acquirente che rivendesse il cavallo a trattativa privata senza aver completamente saldato la riserva, deve comunicare l'entità della stessa al nuovo proprietario e trascriverla sull'atto di comunicazione del passaggio di proprietà da inviare all'Amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui ometta di effettuare tale comunicazione e tale trascrizione, il venditore rimane obbligato nei confronti del titolare della riserva fino all'esaurimento della stessa. La riserva deve essere indicata in somma certa, tassativamente con riferimento alle prime somme vinte o al 50% delle prime somme vinte o in relazione alle somme vinte in una singola corsa.</p> <p>I cavalli con riserva sui premi non possono essere iscritti in corse a vendere o a reclamare ad un prezzo inferiore alla riserva stessa o al suo eventuale residuo.</p> <p>Il proprietario di un cavallo acquistato con riserva sui premi deve trasmettere al titolare della stessa i premi vinti dal cavallo non appena gli siano stati accreditati.</p> <p>Peraltro, il titolare della riserva, entro 10 gg. dalla corsa in cui la stessa è maturata, in tutto o in parte, può far pervenire alla società che gestisce l'ippodromo in cui la corsa si è svolta e all'Amministrazione la richiesta scritta di trasmettere a suo favore l'importo.</p> <p>In tal caso, la società di Corse, con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, deve avvertire il soggetto per cui il cavallo ha corso, che sta trattenendo, a favore del titolare della riserva, il relativo importo; se il soggetto per cui il cavallo ha corso, non invia contestazioni, per</p>	<p>ABROGATO</p>

<p>iscritto entro 10 gg., l'importo vinto dal cavallo, detratte le spese per l'iscrizione e il compenso per la montata per la corsa in cui la riserva è maturata, verrà versato al titolare per il soddisfo totale o parziale della riserva.</p> <p>I titolari delle riserve, quando ne ottengono il pagamento parziale o totale, devono darne immediata comunicazione all'Amministrazione per le annotazioni del caso.</p> <p>La mancata corresponsione della somma dovuta dal soggetto obbligato, consentirà al beneficiario di avvalersi della procedura di cui all'art. X del Regolamento dell'Ente.</p> <p>In caso di vendita all'asta pubblica o di reclamazione dopo la corsa, le eventuali residue riserve che ancora sussistessero si consolidano sul prezzo di vendita e devono, dal venditore, essere portate a conoscenza della società interessata; la società stessa provvede al ritiro della riserva dal prezzo di vendita ed al conseguente versamento all'avente diritto.</p> <p>E' ammessa l'apposizione di una riserva sui premi soltanto a favore di una delle parti contraenti.</p> <p>L'eventuale rinuncia del titolare alla riserva o al residuo importo deve essere effettuata dallo stesso con comunicazione recante la propria firma autenticata a norma dell'art. 23, 7° comma.</p> <p>La violazione degli obblighi di comportamento previsti dal presente articolo è comunque soggetta a sanzioni da parte della Commissione di Disciplina di Ia Istanza.</p>	
---	--

TITOLO II - DELLE PERSONE - Art. 23 Passaggi di proprietà - ex Jockey Club Italiano

<i>Testo ATTUALE</i>	<i>Testo MODIFICATO</i>
<p style="text-align: center;">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p style="text-align: center;">Art. 23 - Passaggi di proprietà</p> <p style="text-align: center;"><i>Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano</i></p>	<p style="text-align: center;">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p style="text-align: center;">ex Art. 23 - Cessione, affitto e locazione finanziaria</p> <p style="text-align: center;"><i>Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Sostituisce gli artt. 21 e 23 del Regolamento delle corse degli ex Jockey Club Italiano, gli artt. 22 e 24 del Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano (ex ENCI), gli artt. 28 e 30 del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art. 40 del Regolamento delle Corse al Trotto)</i></p>
<p>L'alienazione di un cavallo non avvenuta in occasione di una corsa a vendere deve essere immediatamente comunicata per iscritto, dalle parti contraenti o dall'Organizzazione delle aste riconosciute, all'Amministrazione o alla segreteria di una società di Corse, con contestuale versamento del prescritto diritto di Segreteria.</p> <p>La Società di Corse deve trasmettere la comunicazione e tale diritto all'Amministrazione entro 48 ore.</p> <p>Nei confronti delle società di Corse che non rispettassero tale termine l'Amministrazione applicherà una multa entro i limiti stabiliti a norma dell'art. II, lett. h) del Regolamento dell'Ente.</p> <p>Ai fini dei divieti di vendita o di affitto dei cavalli derivanti dalla iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti, il passaggio di proprietà o l'atto di affitto si considerano avvenuti all'atto della consegna all'Amministrazione del relativo atto di comunicazione completato di tutti gli elementi richiesti, o, in caso di spedizione, alle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale.</p> <p>Il cavallo dichiarato partente non può essere venduto prima della corsa a persona che non sia in possesso dell'autorizzazione a far correre.</p>	<p>Ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi, la cessione anche a titolo gratuito di un cavallo deve essere comunicata all'Amministrazione entro 7 giorni dall'evento.</p> <p>Ai soli fini della partecipazione a competizioni sportive è consentito affittare o stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing).</p> <p>La cessione, non avvenuta in occasione di una corsa a reclamare, l'affitto, la locazione finanziaria (leasing) di un cavallo che deve partecipare a competizioni sportive devono essere comunicate all'Amministrazione mediante la compilazione dell'apposito modello, al fine della registrazione della variazione in banca dati prima della partecipazione del cavallo a competizioni sportive o prima che il cavallo effettui la prova di qualifica con i colori del nuovo proprietario, dell'affittuario o del locatario.</p> <p>La cessione può essere anche comunicata alla segreteria tecnica di una Società di Corse, prima che il cavallo effettui la gara o la prova di qualifica con i colori del nuovo proprietario. La segreteria tecnica della Società di Corse, dopo aver proceduto alla registrazione nella banca dati del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del passaggio di proprietà, è tenuta a trasmettere entro 48 ore all'Amministrazione tutta la documentazione prevista ed acquisita agli atti.</p> <p>Ai fini della decorrenza del divieto di cessione o di affitto o di locazione</p>

<p>Un cavallo dichiarato partente in una corsa non può partecipare alla stessa se successivamente venduto a un proprietario che abbia in tale corsa un altro o più cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, a meno che tale vendita non venga comunicata entro le ore 9 del giorno di effettuazione della corsa alla società. Parimenti, un cavallo dichiarato partente in una corsa in rapporto di scuderia con altro o più cavalli, non può essere venduto ad un altro proprietario; a meno che tale vendita non venga comunicata entro il termine di cui sopra.</p> <p>Ogni inosservanza alle disposizioni di cui sopra è punita dalla Commissione di Disciplina.</p> <p>Le firme del venditore e del compratore, apposte sul modulo di comunicazione dell'avvenuta vendita, debitamente compilato in ogni sua parte, devono essere autenticate da un Notaio, da altra autorità abilitata a norma di legge o dal Direttore Generale ovvero da un Dirigente o da un Funzionario incaricato dal Direttore Generale di uno degli Enti ippici, o da un Segretario di società di Corse riconosciuta o autorizzata. In caso di passaggi di proprietà avvenuti in aste riconosciute, il Responsabile delle stesse provvederà tempestivamente all'inoltro dell'elenco, delle aggiudicazioni avvenute. Fermo il disposto dei primi due comma del presente articolo, l'atto di comunicazione dell'avvenuta vendita, ai fini del presente Regolamento, si intende perfezionato al momento dell'autenticazione delle firme dei contraenti e, nel caso in cui esse non siano apposte contestualmente, al momento dell'ultima autenticazione, che deve essere effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data dell'atto e, comunque, prima che il cavallo corra per il nuovo proprietario; in tale ipotesi, gli obblighi di cui al 1° comma devono essere adempiuti dal contraente la cui firma è autenticata per ultima.</p> <p>Il venditore deve consegnare al compratore il libretto segnaletico.</p> <p>La mancata consegna di tali documenti deve essere immediatamente comunicata all'Amministrazione per i conseguenti provvedimenti da parte della Commissione di Disciplina.</p> <p>E' rigorosamente vietato redigere una comunicazione di passaggi di proprietà non completandola in ogni sua parte.</p> <p>Per la relativa registrazione, ogni comunicazione di vendita, effettuata a norma dei precedenti comma, deve essere accompagnata da un diritto di segreteria determinato, annualmente, dall'Amministrazione. Salve le responsabilità disciplinari a norma del presente Regolamento, l'importo di tale diritto è quintuplicato se la comunicazione del passaggio di proprietà, perfezionato ai sensi del precedente 7° comma, perviene all'Amministrazione oltre 30 giorni dalla data dell'atto.</p>	<p>finanziaria (leasing) dei cavalli, derivante dall'iscrizione alla lista dei pagamenti insoddisfatti, il passaggio di proprietà o il contratto di affitto o di locazione finanziaria (leasing) si considerano avvenuti all'atto della consegna al Mipaaf della relativa documentazione completa di tutti gli elementi richiesti o, in caso del loro invio mediante spedizione postale, alle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale.</p> <p>Il cavallo dichiarato partente non può essere ceduto prima della corsa, né possono essere stipulati contratti di affitto o di locazione finanziaria (leasing) a persona che non sia in possesso dell'autorizzazione a partecipare a competizioni sportive.</p> <p>Un cavallo dichiarato partente in una corsa non può partecipare alla stessa se ceduto, affittato o concesso in locazione finanziaria (leasing) a un proprietario che abbia in tale corsa un altro o più cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, a meno che tale cessione non venga comunicata alla Società entro le ore 9 del giorno di effettuazione della corsa. Parimenti, un cavallo dichiarato partente in una corsa in rapporto di scuderia con altro o più cavalli, non può essere ceduto, affittato o concesso in locazione finanziaria (leasing) ad altro proprietario, a meno che tali eventi non vengano comunicati entro il termine di cui sopra.</p> <p>Nei casi di cui ai commi 6 e 7, le eventuali variazioni al programma ufficiale delle corse rese pubbliche prima dell'effettuazione della corsa e i relativi passaggi di proprietà devono essere, altresì, registrati nel sistema informativo, affinché i cavalli non partecipino a competizioni sportive per un soggetto che non corrisponda al proprietario ufficiale risultante in banca dati al momento della corsa.</p> <p>La presenza nel sistema informativo dell'Amministrazione di un passaggio di proprietà sospeso a causa di un'irregolarità, riscontrata dai competenti Uffici del Mipaaf, comporta il mancato perfezionamento del trasferimento della titolarità del cavallo, il quale parteciperà a competizioni sportive per il proprietario risultante nel sistema informativo alla data della corsa con successiva erogazione a quest'ultimo del premio eventualmente vinto.</p> <p>Il trasferimento della proprietà non potrà, infatti, che decorrere dalla data della regolarizzazione degli elementi mancanti.</p> <p>Nei casi in cui la cessione, l'affitto o la locazione finanziaria (leasing) avvengano entro le ore 9 del giorno della corsa l'allenatore responsabile a tutti gli effetti rimane, per la corsa medesima, quello delegato dal precedente proprietario.</p> <p>Ogni inosservanza alle disposizioni di cui sopra sarà segnalata alla Procura della Disciplina.</p> <p>Il modello predisposto dall'Amministrazione per la comunicazione di cessioni, affitti o locazioni finanziarie (leasing) con applicata la prevista marca da bollo deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto in originale dai contraenti, nonché accompagnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, 3° comma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, da fotocopia leggibile del documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.</p> <p>Ogni modello di comunicazione di cessione, di affitto o di locazione finanziaria (leasing) dovrà essere accompagnato dall'originale dell'attestazione del versamento di un diritto di segreteria. Detto diritto di segreteria non è dovuto per la registrazione di cessioni riguardanti i puledri di un anno, le fattrici che abbiano almeno un puledro iscritto ai rispettivi Libri genealogici, gli stalloni iscritti ai relativi Repertori del cavallo trotatore e p.s.i., nonché gli stalloni iscritti ai Libri genealogici delle razze orientale, anglo arabo e sella italiano che abbiano almeno un puledro già registrato al rispettivo Libro genealogico.</p> <p>In caso di comproprietà deve essere indicato il comproprietario delegato a rappresentare tutti ad ogni effetto e sotto il cui nome e con i cui colori il cavallo parteciperà a competizioni sportive. Detto comproprietario delegato deve coincidere con il proprietario responsabile ai fini della BDE. Nel caso in cui i comproprietari del cavallo non siano titolari di colori dovrà, comunque, essere indicato il proprietario responsabile ai soli fini della BDE.</p> <p>Il cedente deve consegnare al nuovo proprietario il passaporto che deve accompagnare il cavallo in ogni suo spostamento. Per detto motivo in caso di affitto o di locazione finanziaria (leasing) il passaporto deve essere</p>
--	---

	<p>consegnato al titolare dei relativi contratti. La mancata consegna di tale documento deve essere immediatamente comunicata all'Amministrazione affinché si possa procedere alla segnalazione alla Procura della Disciplina per i conseguenti provvedimenti.</p> <p>L'acquirente, ricevuta l'attestazione di avvenuta registrazione del passaggio di proprietà nella banca dati del Mipaaf, è tenuto, ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi, ad aggiornare il passaporto applicando l'etichetta adesiva nello spazio previsto sul passaporto medesimo o, nel caso di passaporti sprovvisti delle apposite pagine, rendendo solidale al passaporto l'attestazione di avvenuta registrazione in banca dati dell'evento.</p>
--	---

TITOLO II - DELLE PERSONE - Art. 27 Compartecipazioni Riserve - ex Società degli Steeple-Chases

<i>Testo ATTUALE</i>	<i>Testo MODIFICATO</i>
<p align="center">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p align="center">Art. 27 – Compartecipazioni – Riserve</p> <p align="center"><i>Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia</i></p>	<p align="center">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p align="center">Art. 27 – Compartecipazioni – Riserve</p> <p align="center"><i>Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia</i></p>
<p>Nel caso che un cavallo appartenga a più persone o sia stato comperato con riserva ovvero sia stato affittato, prima di qualsiasi iscrizione deve essere depositata alla Segreteria dell'Amministrazione o a quella del Jockey Club Italiano per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, una dichiarazione scritta e firmata da tutti gli interessati contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> · le precise condizioni sotto le quali l'associazione è stata costituita con specificazione della quota di cointeressenza di ciascun socio; · l'indicazione di quello fra gli associati al quale viene data la facoltà di iscrivere, dichiarare i ritiri, esigere i premi ed al quale solamente competono formalmente i diritti di proprietario. Tutti i cointeressati rimangono comunque sempre solidalmente responsabili del pagamento delle entrate e dei forfeits e di tutte le somme comunque dovute in relazione alla attività associativa; · le condizioni stipulate nel contratto e l'esatto ammontare quando si tratti di vendita con riserva sui premi. <p>Nel caso in cui il proprietario o i proprietari di un cavallo ne cedano una quota ad altri soggetti, il relativo atto deve essere accompagnato dal diritto di Segreteria stabilito per la registrazione dei passaggi di proprietà.</p> <p>La cessione o la modifica dell'associazione deve essere immediatamente comunicata all'Amministrazione. L'inosservanza delle norme suddette è punita dalla Commissione di Disciplina con una multa o, in casi di particolari gravità, con una delle altre sanzioni previste dal presente regolamento.</p>	<p>ABROGATO</p>

TITOLO II - DELLE PERSONE - Art. 28 Affitto - ex Società degli Steeple-Chases d'Italia

<i>Testo ATTUALE</i>	<i>Testo MODIFICATO</i>
<p align="center">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p align="center">Art. 28 – Affitto</p> <p align="center"><i>Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia</i></p>	<p align="center">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p align="center">Art. 28 – Affitto</p> <p align="center"><i>Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia</i></p>
<p>Un cavallo può essere concesso in affitto dandone immediata comunicazione all'Amministrazione con le modalità ed i termini stabiliti per gli atti di vendita con l'indicazione della scadenza e delle eventuali</p>	<p>ABROGATO e sostituito con ex articolo 30</p>

<p>condizioni e riserve sui premi e sulla provvidenza aggiunta a favore del concedente.</p> <p>L'affittuario ed il conduttore di un cavallo in leasing hanno tutti i doveri del proprietario.</p> <p>Il cavallo in affitto o concesso in leasing può essere iscritto in corse a vendere o a reclamare solo con specifica autorizzazione del Proprietario o concedente comunicata all'Amministrazione ed alle Società di Corse.</p> <p>Il conduttore di un cavallo in leasing, con contratto depositato presso l'Amministrazione, è equiparato all'affittuario.</p> <p>Alla scadenza del contratto di leasing le parti devono comunicare all'Amministrazione eventuali accordi per il passaggio di proprietà del cavallo, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'art. 30.</p>	
---	--

TITOLO II - DELLE PERSONE - Art. 29 Vendita con riserva sui premi - ex Società degli Steeple-Chases

<i>Testo ATTUALE</i>	<i>Testo MODIFICATO</i>
<p>Capo II – PROPRIETARIO</p> <p>Art. 29 - Vendita con riserva sui premi</p> <p><i>Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia</i></p>	<p>Capo II – PROPRIETARIO</p> <p>Art. 29 - Vendita con riserva sui premi</p> <p><i>Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia</i></p>
<p>In caso di vendita con riserva sui premi - che deve essere indicata in somma certa e prevista tassativamente sulle prime somme vinte, o sul 50% delle prime somme vinte, o su una singola corsa l'acquirente che rivendesse il cavallo a trattativa privata senza aver completamente saldata la riserva, deve comunicare l'entità della stessa al nuovo proprietario e trascriverla sul documento di comunicazione del passaggio di proprietà da inviare all'Amministrazione, in caso contrario la stessa resta imputata al rivenditore o mittente.</p> <p>Ogni omissione, comunque, è soggetta a sanzioni da parte della Commissione di Disciplina.</p> <p>È ammessa l'apposizione di una riserva sui premi soltanto a favore di una delle parti contraenti.</p> <p>L'eventuale rinuncia del titolare alla riserva o al residuo importo deve essere effettuata dallo stesso con comunicazione recante la propria firma autenticata a norma dell'Art. 30, 6° comma.</p> <p>La mancata corresponsione della somma dovuta dal soggetto obbligato a titolo di riserva consentirà al beneficiario della stessa di avvalersi della procedura di cui all'art. X del Regolamento dell'Amministrazione.</p> <p>Detti cavalli non possono essere iscritti in corse a vendere o a reclamare ad un prezzo inferiore alla riserva stessa o al suo eventuale residuo, salvo esplicita autorizzazione del beneficiario.</p> <p>Il Proprietario di un cavallo acquistato con riserva sui premi deve trasmettere al titolare della stessa i premi vinti dal cavallo non appena gli siano stati accreditati.</p> <p>Peraltro il titolare della riserva, entro 20 giorni dalla corsa in cui la stessa è maturata, in tutto o in parte, può far pervenire alla Società, che gestisce l'Ippodromo in cui la corsa si è svolta, e all'Amministrazione richiesta scritta di trattenere a suo favore l'importo.</p> <p>In tal caso, la Società di Corse, con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, deve avvertire il soggetto per cui il cavallo ha corso che si sta trattenendo a favore del titolare della riserva il relativo importo; se il soggetto per cui il cavallo ha corso non invia contestazioni, per iscritto, entro 10 gg., l'importo vinto dal cavallo (detratte le spese per l'iscrizione ed i compensi per monte etc.) per il soddisfo totale o parziale</p>	<p>ABROGATO</p>

<p>della riserva verrà versato al titolare.</p> <p>I titolari delle riserve, quando ne ottengano il pagamento parziale o totale devono darne immediata comunicazione all'Amministrazione per le annotazioni del caso.</p> <p>In caso di vendita all'asta pubblica o di reclamazione dopo la corsa, le eventuali residue riserve che ancora sussistono si consolidano sul prezzo di vendita e devono essere portate a conoscenza della Società interessata; la Società stessa provvede al ritiro della riserva dal prezzo di vendita ed al conseguente versamento all'avente diritto.</p>	
--	--

TITOLO II - DELLE PERSONE - Art. 30 Passaggi di proprietà - ex Società degli Steeple-Chases d'Italia

<i>Testo ATTUALE</i>	<i>Testo MODIFICATO</i>
<p style="text-align: center;">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p style="text-align: center;">Art. 30 – Passaggi di proprietà</p> <p style="text-align: center;"><i>Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia</i></p>	<p style="text-align: center;">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p style="text-align: center;">ex Art. 30 - Cessione, affitto e locazione finanziaria</p> <p style="text-align: center;"><i>Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Sostituisce gli artt. 21 e 23 del Regolamento delle corse degli ex Jockey Club Italiano, gli artt. 22 e 24 del Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano (ex ENCI), gli artt. 28 e 30 del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art. 40 del Regolamento delle Corse al Trotto)</i></p>
<p>L'alienazione di un cavallo non avvenuta in occasione di una corsa a vendere deve essere immediatamente comunicata per iscritto, dalle parti contraenti o dall'Organizzazione delle aste riconosciute, all'Amministrazione o alla segreteria di una Società di Corse, che deve trasmettere la comunicazione all'Amministrazione entro 48 ore; nei confronti della Società di Corse che non rispettassero tale termine l'Amministrazione applicherà una multa entro i limiti stabiliti a norma dell'Art. II, lett. h) del Regolamento dell'Amministrazione.</p> <p>Ai fini dei divieti di vendita o di affitto dei cavalli derivanti dalla iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti, il passaggio di proprietà o l'atto di affitto si considerano avvenuti all'atto della consegna all'Amministrazione del relativo documento completato di tutti gli elementi richiesti, o, in caso di loro spedizione, alle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale.</p> <p>Il cavallo dichiarato partente non può essere venduto prima della corsa a persona che non sia in possesso dell'autorizzazione a far correre.</p> <p>Un cavallo dichiarato partente in una corsa non può partecipare alla stessa se successivamente venduto a un proprietario che abbia in tale corsa un altro o più cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, a meno che tale vendita non venga comunicata entro le ore 9 del giorno di effettuazione della corsa alla Società. Parimenti, un cavallo dichiarato partente in una corsa in rapporto di scuderia con altro o più cavalli, non può essere venduto ad altro proprietario, a meno che tale vendita non venga comunicata entro il termine di cui sopra.</p> <p>Ogni inosservanza alle disposizioni di cui sopra è punita dalla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza.</p> <p>Le firme del venditore e del compratore, sul modulo di comunicazione del passaggio di proprietà, devono essere autenticate da un Notaio, da altra Autorità abilitata a norma di legge o dal Direttore Generale ovvero da un Dirigente di uno degli enti, o da un Segretario di Società di Corse riconosciute o, in caso di passaggi di proprietà avvenuti in aste riconosciute, dal responsabile delle stesse se autorizzato dall'Amministrazione; fermo il disposto dei primi due capoversi del presente articolo, il passaggio di proprietà ai fini del presente Regolamento, si intende perfezionato al momento dell'autenticazione delle firme dei contraenti e, nel caso in cui non siano apposte contestualmente, al momento dell'ultima autenticazione che deve essere effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data dell'atto e comunque prima che il</p>	<p>Ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi, la cessione anche a titolo gratuito di un cavallo deve essere comunicata all'Amministrazione entro 7 giorni dall'evento.</p> <p>Ai soli fini della partecipazione a competizioni sportive è consentito affittare o stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing).</p> <p>La cessione, non avvenuta in occasione di una corsa a reclamare, l'affitto, la locazione finanziaria (leasing) di un cavallo che deve partecipare a competizioni sportive devono essere comunicate all'Amministrazione mediante la compilazione dell'apposito modello, al fine della registrazione della variazione in banca dati prima della partecipazione del cavallo a competizioni sportive o prima che il cavallo effettui la prova di qualifica con i colori del nuovo proprietario, dell'affittuario o del locatario.</p> <p>La cessione può essere anche comunicata alla segreteria tecnica di una Società di Corse, prima che il cavallo effettui la gara o la prova di qualifica con i colori del nuovo proprietario. La segreteria tecnica della Società di Corse, dopo aver proceduto alla registrazione nella banca dati del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del passaggio di proprietà, è tenuta a trasmettere entro 48 ore all'Amministrazione tutta la documentazione prevista ed acquisita agli atti.</p> <p>Ai fini della decorrenza del divieto di cessione o di affitto o di locazione finanziaria (leasing) dei cavalli, derivante dall'iscrizione alla lista dei pagamenti insoddisfatti, il passaggio di proprietà o il contratto di affitto o di locazione finanziaria (leasing) si considerano avvenuti all'atto della consegna al Mipaaf della relativa documentazione completa di tutti gli elementi richiesti o, in caso del loro invio mediante spedizione postale, alle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale.</p> <p>Il cavallo dichiarato partente non può essere ceduto prima della corsa, né possono essere stipulati contratti di affitto o di locazione finanziaria (leasing) a persona che non sia in possesso dell'autorizzazione a partecipare a competizioni sportive.</p> <p>Un cavallo dichiarato partente in una corsa non può partecipare alla stessa se ceduto, affittato o concesso in locazione finanziaria (leasing) a un proprietario che abbia in tale corsa un altro o più cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, a meno che tale cessione non venga comunicata alla Società entro le ore 9 del giorno di effettuazione della corsa. Parimenti, un cavallo dichiarato partente in una corsa in rapporto di scuderia con altro o</p>

<p>cavallo corra per il nuovo proprietario. In tal caso gli obblighi di cui al 1° comma devono essere adempiuti dal contraente, la cui firma è autenticata per ultima.</p> <p>Il venditore deve consegnare al compratore il libretto segnaletico del cavallo, facendo sulla medesima la dichiarazione di passaggio di proprietà. La mancata consegna di tali documenti deve essere immediatamente comunicata all'Amministrazione per i conseguenti provvedimenti da parte della Commissione di Disciplina.</p> <p>È rigorosamente vietato redigere una dichiarazione di passaggio di proprietà non completandolo in ogni sua parte.</p> <p>Ogni comunicazione di passaggio di proprietà dovrà essere accompagnato da un diritto di Segreteria determinato anno per anno dall'Amministrazione.</p> <p>L'importo di tale diritto è quintuplicato, se il passaggio perviene all'Amministrazione oltre il 30° giorno dalla data dell'atto.</p>	<p>più cavalli, non può essere ceduto, affittato o concesso in locazione finanziaria (leasing) ad altro proprietario, a meno che tali eventi non vengano comunicati entro il termine di cui sopra.</p> <p>Nei casi di cui ai commi 6 e 7, le eventuali variazioni al programma ufficiale delle corse rese pubbliche prima dell'effettuazione della corsa e i relativi passaggi di proprietà devono essere, altresì, registrati nel sistema informativo, affinché i cavalli non partecipino a competizioni sportive per un soggetto che non corrisponda al proprietario ufficiale risultante in banca dati al momento della corsa.</p> <p>La presenza nel sistema informativo dell'Amministrazione di un passaggio di proprietà sospeso a causa di un'irregolarità, riscontrata dai competenti Uffici del Mipaaf, comporta il mancato perfezionamento del trasferimento della titolarità del cavallo, il quale parteciperà a competizioni sportive per il proprietario risultante nel sistema informativo alla data della corsa con successiva erogazione a quest'ultimo del premio eventualmente vinto.</p> <p>Il trasferimento della proprietà non potrà, infatti, che decorrere dalla data della regolarizzazione degli elementi mancanti.</p> <p>Nei casi in cui la cessione, l'affitto o la locazione finanziaria (leasing) avvengano entro le ore 9 del giorno della corsa l'allenatore responsabile a tutti gli effetti rimane, per la corsa medesima, quello delegato dal precedente proprietario.</p> <p>Ogni inosservanza alle disposizioni di cui sopra sarà segnalata alla Procura della Disciplina.</p> <p>Il modello predisposto dall'Amministrazione per la comunicazione di cessioni, affitti o locazioni finanziarie (leasing) con applicata la prevista marca da bollo deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto in originale dai contraenti, nonché accompagnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, 3° comma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, da fotocopia leggibile del documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.</p> <p>Ogni modello di comunicazione di cessione, di affitto o di locazione finanziaria (leasing) dovrà essere accompagnato dall'originale dell'attestazione del versamento di un diritto di segreteria. Detto diritto di segreteria non è dovuto per la registrazione di cessioni riguardanti i puledri di un anno, le fattrici che abbiano almeno un puledro iscritto ai rispettivi Libri genealogici, gli stalloni iscritti ai relativi Repertori del cavallo trotatore e p.s.i., nonché gli stalloni iscritti ai Libri genealogici delle razze orientale, anglo arabo e sella italiano che abbiano almeno un puledro già registrato al rispettivo Libro genealogico.</p> <p>In caso di comproprietà deve essere indicato il comproprietario delegato a rappresentare tutti ad ogni effetto e sotto il cui nome e con i cui colori il cavallo parteciperà a competizioni sportive. Detto comproprietario delegato deve coincidere con il proprietario responsabile ai fini della BDE. Nel caso in cui i comproprietari del cavallo non siano titolari di colori dovrà, comunque, essere indicato il proprietario responsabile ai soli fini della BDE.</p> <p>Il cedente deve consegnare al nuovo proprietario il passaporto che deve accompagnare il cavallo in ogni suo spostamento. Per detto motivo in caso di affitto o di locazione finanziaria (leasing) il passaporto deve essere consegnato al titolare dei relativi contratti. La mancata consegna di tale documento deve essere immediatamente comunicata all'Amministrazione affinché si possa procedere alla segnalazione alla Procura della Disciplina per i conseguenti provvedimenti.</p> <p>L'acquirente, ricevuta l'attestazione di avvenuta registrazione del passaggio di proprietà nella banca dati del Mipaaf, è tenuto, ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi, ad aggiornare il passaporto applicando l'etichetta adesiva nello spazio previsto sul passaporto medesimo o, nel caso di passaporti sprovvisti delle apposite pagine, rendendo solidale al passaporto l'attestazione di avvenuta registrazione in banca dati dell'evento.</p>
--	---

TITOLO II - DELLE PERSONE - Art. 40 Cessione, affitto, locazione finanziaria - ex ENCAT

<i>Testo ATTUALE</i>	<i>Testo MODIFICATO</i>
<p style="text-align: center;">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p style="text-align: center;">Art. 40 - Cessione, affitto, locazione finanziaria</p> <p style="text-align: center;">Regolamento delle corse al trotto</p>	<p style="text-align: center;">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p style="text-align: center;">ex Art. 40 - Cessione, affitto e locazione finanziaria</p> <p style="text-align: center;">Regolamento delle corse al trotto</p> <p><i>(Sostituisce gli artt. 21 e 23 del Regolamento delle corse degli ex Jockey Club Italiano, gli artt. 22 e 24 del Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano (ex ENCI), gli artt. 28 e 30 del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art. 40 del Regolamento delle Corse al Trotto)</i></p>
<p>(modificato con Deliberazione commissariale n.45 del 20/06/2012)</p> <p>Ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi, la cessione anche a titolo gratuito, l'affitto, la locazione finanziaria (leasing) di un cavallo devono essere comunicati all'Ente entro 7 giorni dall'evento.</p> <p>La cessione non avvenuta in occasione di una corsa a vendere, l'affitto, la locazione finanziaria (leasing) di un cavallo che deve partecipare a competizioni sportive devono essere immediatamente comunicate all'Ente mediante la compilazione dell'apposito modello, al fine della registrazione della variazione in banca dati prima della partecipazione del cavallo a competizioni sportive.</p> <p>La cessione può essere anche comunicata alla segreteria tecnica di una Società di Corse, prima che il cavallo effettui la gara con i colori del nuovo proprietario. La segreteria tecnica della Società di Corse, dopo aver proceduto alla registrazione nella banca dati dell'Ente del passaggio di proprietà, deve trasmettere entro 48 ore all'Ente tutta la documentazione prevista ed acquisita agli atti. Nei confronti delle Società di Corse che non provvedano alla registrazione in banca dati del passaggio di proprietà, previo controllo della regolarità della documentazione necessaria, o non provvedano alla trasmissione della documentazione entro il termine sopra indicato, l'Ente ha facoltà di applicare una multa entro i limiti stabiliti dal Regolamento.</p> <p>Ai fini della decorrenza del divieto di cessione o di affitto o di locazione finanziaria (leasing) dei cavalli, derivante dall'iscrizione alla lista dei pagamenti insoddisfatti, il passaggio di proprietà o il contratto di affitto o di locazione finanziaria (leasing) si considerano avvenuti all'atto della consegna all'Ente del relativo documento completato di tutti gli elementi richiesti o, in caso del loro invio mediante spedizione postale, alle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale.</p> <p>Il cavallo dichiarato partente non può essere ceduto prima della corsa a persona che non sia in possesso dell'autorizzazione a partecipare a competizioni sportive.</p> <p>Un cavallo dichiarato partente in una corsa non può partecipare alla stessa se ceduto a un proprietario che abbia in tale corsa un altro o più cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, a meno che tale cessione non venga comunicata alla Società entro le ore 9 del giorno di effettuazione della corsa. Parimenti, un cavallo dichiarato partente in una corsa in rapporto di scuderia con altro o più cavalli, non può essere ceduto ad altro proprietario, a meno che tale cessione non venga comunicata entro il termine di cui sopra.</p> <p>Ogni inosservanza alle disposizioni di cui sopra sarà segnalata alla Procura della Disciplina.</p> <p>Il modello predisposto dall'Ente per la comunicazione di cessioni, affitti o locazioni finanziarie (leasing) con applicata la prevista marca da bollo deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto in originale dai contraenti, nonché accompagnato da fotocopia leggibile di valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, 3° comma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>Il cedente deve consegnare al nuovo proprietario il passaporto che deve accompagnare il cavallo in ogni suo spostamento. Per detto motivo in</p>	<p>Ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi, la cessione anche a titolo gratuito di un cavallo deve essere comunicata all'Amministrazione entro 7 giorni dall'evento.</p> <p>Ai soli fini della partecipazione a competizioni sportive è consentito affittare o stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing).</p> <p>La cessione, non avvenuta in occasione di una corsa a reclamare, l'affitto, la locazione finanziaria (leasing) di un cavallo che deve partecipare a competizioni sportive devono essere comunicate all'Amministrazione mediante la compilazione dell'apposito modello, al fine della registrazione della variazione in banca dati prima della partecipazione del cavallo a competizioni sportive o prima che il cavallo effettui la prova di qualifica con i colori del nuovo proprietario, dell'affittuario o del locatario.</p> <p>La cessione può essere anche comunicata alla segreteria tecnica di una Società di Corse, prima che il cavallo effettui la gara o la prova di qualifica con i colori del nuovo proprietario. La segreteria tecnica della Società di Corse, dopo aver proceduto alla registrazione nella banca dati del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del passaggio di proprietà, è tenuta a trasmettere entro 48 ore all'Amministrazione tutta la documentazione prevista ed acquisita agli atti.</p> <p>Ai fini della decorrenza del divieto di cessione o di affitto o di locazione finanziaria (leasing) dei cavalli, derivante dall'iscrizione alla lista dei pagamenti insoddisfatti, il passaggio di proprietà o il contratto di affitto o di locazione finanziaria (leasing) si considerano avvenuti all'atto della consegna al Mipaaf della relativa documentazione completa di tutti gli elementi richiesti o, in caso del loro invio mediante spedizione postale, alle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale.</p> <p>Il cavallo dichiarato partente non può essere ceduto prima della corsa, né possono essere stipulati contratti di affitto o di locazione finanziaria (leasing) a persona che non sia in possesso dell'autorizzazione a partecipare a competizioni sportive.</p> <p>Un cavallo dichiarato partente in una corsa non può partecipare alla stessa se ceduto, affittato o concesso in locazione finanziaria (leasing) a un proprietario che abbia in tale corsa un altro o più cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, a meno che tale cessione non venga comunicata alla Società entro le ore 9 del giorno di effettuazione della corsa. Parimenti, un cavallo dichiarato partente in una corsa in rapporto di scuderia con altro o più cavalli, non può essere ceduto, affittato o concesso in locazione finanziaria (leasing) ad altro proprietario, a meno che tali eventi non vengano comunicati entro il termine di cui sopra.</p> <p>Nei casi di cui ai commi 6 e 7, le eventuali variazioni al programma ufficiale delle corse rese pubbliche prima dell'effettuazione della corsa e i relativi passaggi di proprietà devono essere, altresì, registrati nel sistema informativo, affinché i cavalli non partecipino a competizioni sportive per un soggetto che non corrisponda al proprietario ufficiale risultante in banca dati al momento della corsa.</p> <p>La presenza nel sistema informativo dell'Amministrazione di un passaggio di proprietà sospeso a causa di un'irregolarità, riscontrata dai competenti Uffici del Mipaaf, comporta il mancato perfezionamento del trasferimento della titolarità del cavallo, il quale parteciperà a competizioni sportive per il proprietario risultante nel sistema informativo alla data della corsa con</p>

<p>caso di affitto o di locazione finanziaria (leasing) il passaporto deve essere consegnato al titolare dei relativi contratti. La mancata consegna di tale documento deve essere immediatamente comunicata all'Ente affinché si possa procedere alla segnalazione alla Procura della Disciplina per i conseguenti provvedimenti.</p> <p>L'acquirente, ricevuta l'attestazione di avvenuta registrazione del passaggio di proprietà nella banca dati dell'Ente, è tenuto, ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi, a completare il passaporto apponendo la propria firma nello spazio previsto sul passaporto medesimo.</p> <p>Ogni modello di comunicazione di cessione, affitto o locazione finanziaria (leasing) dovrà essere accompagnato dall'originale dell'attestazione del versamento di un diritto di Segreteria annualmente determinato nell'ammontare da apposito provvedimento dell'Ente.</p> <p>Detto diritto di segreteria non è dovuto per la registrazione di cessioni riguardanti puledri di un anno, fattrici che abbiano almeno un puledro iscritto al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e stalloni iscritti al relativo Repertorio.</p> <p>La segreteria tecnica di una Società di Corse può, dopo aver registrato la cessione previo accertamento della regolarità di tutti gli adempimenti prescritti, rilasciare su richiesta dei contraenti l'attestazione dell'avvenuta registrazione in banca dati dell'evento.</p>	<p>successiva erogazione a quest'ultimo del premio eventualmente vinto.</p> <p>Il trasferimento della proprietà non potrà, infatti, che decorrere dalla data della regolarizzazione degli elementi mancanti.</p> <p>Nei casi in cui la cessione, l'affitto o la locazione finanziaria (leasing) avvengano entro le ore 9 del giorno della corsa l'allenatore responsabile a tutti gli effetti rimane, per la corsa medesima, quello delegato dal precedente proprietario.</p> <p>Ogni inosservanza alle disposizioni di cui sopra sarà segnalata alla Procura della Disciplina.</p> <p>Il modello predisposto dall'Amministrazione per la comunicazione di cessioni, affitti o locazioni finanziarie (leasing) con applicata la prevista marca da bollo deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto in originale dai contraenti, nonché accompagnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, 3° comma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, da fotocopia leggibile del documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.</p> <p>Ogni modello di comunicazione di cessione, di affitto o di locazione finanziaria (leasing) dovrà essere accompagnato dall'originale dell'attestazione del versamento di un diritto di segreteria. Detto diritto di segreteria non è dovuto per la registrazione di cessioni riguardanti i puledri di un anno, le fattrici che abbiano almeno un puledro iscritto ai rispettivi Libri genealogici, gli stalloni iscritti ai relativi Repertori del cavallo trottatore e p.s.i., nonché gli stalloni iscritti ai Libri genealogici delle razze orientale, anglo arabo e sella italiano che abbiano almeno un puledro già registrato al rispettivo Libro genealogico.</p> <p>In caso di comproprietà deve essere indicato il comproprietario delegato a rappresentare tutti ad ogni effetto e sotto il cui nome e con i cui colori il cavallo parteciperà a competizioni sportive. Detto comproprietario delegato deve coincidere con il proprietario responsabile ai fini della BDE. Nel caso in cui i comproprietari del cavallo non siano titolari di colori dovrà, comunque, essere indicato il proprietario responsabile ai soli fini della BDE.</p> <p>Il cedente deve consegnare al nuovo proprietario il passaporto che deve accompagnare il cavallo in ogni suo spostamento. Per detto motivo in caso di affitto o di locazione finanziaria (leasing) il passaporto deve essere consegnato al titolare dei relativi contratti. La mancata consegna di tale documento deve essere immediatamente comunicata all'Amministrazione affinché si possa procedere alla segnalazione alla Procura della Disciplina per i conseguenti provvedimenti.</p> <p>L'acquirente, ricevuta l'attestazione di avvenuta registrazione del passaggio di proprietà nella banca dati del Mipaaf, è tenuto, ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi, ad aggiornare il passaporto applicando l'etichetta adesiva nello spazio previsto sul passaporto medesimo o, nel caso di passaporti sprovvisti delle apposite pagine, rendendo solidale al passaporto l'attestazione di avvenuta registrazione in banca dati dell'evento.</p>
--	--

TITOLO II - DELLE PERSONE - Art. 21 Compartecipazioni Riserve - ex ENCI

<i>Testo ATTUALE</i>	<i>Testo MODIFICATO</i>
<p align="center">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p align="center">Art. 21 – Compartecipazioni – Riserve</p> <p align="center"><i>Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano</i></p>	<p align="center">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p align="center">Art. 21 – Compartecipazioni – Riserve</p> <p align="center"><i>Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano</i></p>
<p>Nel caso che un cavallo appartenga a più persone o sia stato comperato con riserva ovvero sia stato affittato, prima di qualsiasi iscrizione deve essere depositata alla Segreteria dell'E.N.C.I. per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, una dichiarazione, scritta e firmata da tutti gli</p>	<p align="center">ABROGATO</p>

<p>interessati, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> · le precise condizioni sotto le quali l'associazione è stata costituita con specificazione della quota di cointeressenza di ciascun socio o, in caso di affitto, le precise condizioni dell'affitto medesimo; · l'indicazione di quello fra gli associati al quale viene data la facoltà di iscrivere, dichiarare i ritiri, esigere i premi ed al quale solamente competono formalmente i diritti di proprietario. (Tutti i cointeressati rimangono comunque sempre solidalmente responsabili del pagamento delle entrate e dei forfeits e di tutte le somme comunque dovute in relazione alla attività associativa); · le condizioni stipulate nel contratto, quando si tratti di vendita con riserva sui premi. <p>La cessione o la modifica dell'associazione deve essere immediatamente comunicata alla Segreteria dell'Ente. L'inosservanza delle norme suddette è punita dalla Commissione di Disciplina con una multa o, in casi di particolari gravità, con una delle altre sanzioni previste dal presente regolamento.</p>	
--	--

TITOLO II - DELLE PERSONE - Art. 22 Affitto Leasing - ex ENCI

<i>Testo ATTUALE</i>	<i>Testo MODIFICATO</i>
<p>Capo II – PROPRIETARIO</p> <p>Art. 22 – Affitto – Leasing</p> <p><i>Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano</i></p>	<p>Capo II – PROPRIETARIO</p> <p>Art. 22 – Affitto – Leasing</p> <p><i>Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano</i></p>
<p>Un cavallo, a chiunque appartenente, può essere concesso in affitto dandone immediata comunicazione all'Ente.</p> <p>L'affittuario ha tutti i doveri del proprietario e/o dell'allevatore.</p> <p>Ai fini del presente Regolamento, il conduttore di un cavallo in leasing con contratto depositato presso l'Ente è equiparato all'affittuario.</p> <p>Alla scadenza del contratto di leasing, le parti devono comunicare all'Ente eventuali accordi per il passaggio di proprietà del cavallo, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'Art. 24.</p> <p>Il cavallo affittato o concesso in leasing può essere iscritto in corse a vendere o a reclamare a meno di esplicito divieto del proprietario o concedente comunicato all'Ente o alle Società di Corse.</p>	<p>ABROGATO e sostituito da ex articolo 24</p>

TITOLO II - DELLE PERSONE - Art. 23 Vendita con riserva sui premi - ex ENCI

<i>Testo ATTUALE</i>	<i>Testo MODIFICATO</i>
<p>Capo II – PROPRIETARIO</p> <p>Art. 23 - Vendita con riserva sui premi</p> <p><i>Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano</i></p>	<p>Capo II – PROPRIETARIO</p> <p>Art. 23 - Vendita con riserva sui premi</p> <p><i>Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano</i></p>
<p>In caso di vendita con riserva sui premi l'acquirente che rivendesse il cavallo a trattativa privata senza aver completamente saldato la riserva, deve comunicare l'entità della stessa al nuovo proprietario e trascriverla sull'atto di comunicazione del passaggio di proprietà da inviare all'Amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui ometta di effettuare tale comunicazione e tale trascrizione,</p>	<p>ABROGATO</p>

<p>il venditore rimane obbligato nei confronti del titolare della riserva fino all'esaurimento della stessa. La riserva deve essere indicata in somma certa, tassativamente con riferimento alle prime somme vinte o al 50% delle prime somme vinte o in relazione alle somme vinte in una singola corsa.</p> <p>I cavalli con riserva sui premi non possono essere iscritti in corse a vendere o a reclamare ad un prezzo inferiore alla riserva stessa o al suo eventuale residuo.</p> <p>Il proprietario di un cavallo acquistato con riserva sui premi deve trasmettere al titolare della stessa i premi vinti dal cavallo non appena gli siano stati accreditati.</p> <p>Peraltro, il titolare della riserva, entro 10 gg. dalla corsa in cui la stessa è maturata, in tutto o in parte, può far pervenire alla società che gestisce l'ippodromo in cui la corsa si è svolta e all'Amministrazione la richiesta scritta di trasmettere a suo favore l'importo.</p> <p>In tal caso, la società di Corse, con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, deve avvertire il soggetto per cui il cavallo ha corso, che sta trattenendo, a favore del titolare della riserva, il relativo importo; se il soggetto per cui il cavallo ha corso, non invia contestazioni, per iscritto entro 10 gg., l'importo vinto dal cavallo, detratte le spese per l'iscrizione e il compenso per la montata per la corsa in cui la riserva è maturata, verrà versato al titolare per il soddisfo totale o parziale della riserva.</p> <p>I titolari delle riserve, quando ne ottengono il pagamento parziale o totale, devono darne immediata comunicazione all'Amministrazione per le annotazioni del caso.</p> <p>La mancata corresponsione della somma dovuta dal soggetto obbligato, consentirà al beneficiario di avvalersi della procedura di cui all'art. X del Regolamento dell'Ente.</p> <p>In caso di vendita all'asta pubblica o di reclamazione dopo la corsa, le eventuali residue riserve che ancora sussistessero si consolidano sul prezzo di vendita e devono, dal venditore, essere portate a conoscenza della società interessata; la società stessa provvede al ritiro della riserva dal prezzo di vendita ed al conseguente versamento all'avente diritto.</p> <p>E' ammessa l'apposizione di una riserva sui premi soltanto a favore di una delle parti contraenti.</p> <p>L'eventuale rinuncia del titolare alla riserva o al residuo importo deve essere effettuata dallo stesso con comunicazione recante la propria firma autenticata a norma dell'art. 23, 7° comma.</p> <p>La violazione degli obblighi di comportamento previsti dal presente articolo è comunque soggetta a sanzioni da parte della Commissione di Disciplina di 1ª Istanza.</p>	
---	--

TITOLO II - DELLE PERSONE - Art. 24 Passaggi di proprietà - ex ENCI

<i>Testo ATTUALE</i>	<i>Testo MODIFICATO</i>
<p style="text-align: center;">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p style="text-align: center;">Art. 24 – Passaggi di proprietà</p> <p style="text-align: center;"><i>Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano</i></p>	<p style="text-align: center;">Capo II – PROPRIETARIO</p> <p style="text-align: center;">Ex Art. 24 – Passaggi di proprietà</p> <p style="text-align: center;"><i>Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano</i></p> <p><i>(Sostituisce gli artt. 21 e 23 del Regolamento delle corse degli ex Jockey Club Italiano, gli artt. 22 e 24 del Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano (ex ENCI), gli artt. 28 e 30 del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art. 40 del Regolamento delle Corse al Trotto)</i></p>
<p>La compravendita di un cavallo, non avvenuta in occasione di corsa di vendita deve, dai contraenti, essere comunicata per iscritto, e comunque</p>	<p>Ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi, la cessione anche a titolo gratuito di un cavallo deve essere comunicata all'Amministrazione</p>

<p>prima che il cavallo possa partecipare ad una corsa, all'Ente o alla Segreteria di una Società di Corse che ne curerà la immediata trasmissione a quella dell'Ente entro 48 ore.</p> <p>Nei confronti delle Società di Corse che non rispettassero tale termine il Consiglio di Amministrazione applicherà una multa secondo quanto disposto dal successivo Art. 76.</p> <p>Ai fini dei divieti di vendita o di affitto dei cavalli derivanti dalla iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti, il passaggio di proprietà o l'atto di affitto si considerano avvenuti all'atto della consegna all'Ente del relativo documento completato di tutti gli elementi richiesti, o, in caso di loro spedizione, alle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale.</p> <p>Il cavallo dichiarato partente non può essere venduto prima dell'effettuazione della corsa a persona che non sia in possesso dell'autorizzazione a far correre.</p> <p>Un cavallo dichiarato partente in una corsa non può partecipare alla stessa se successivamente venduto a un proprietario che abbia in tale corsa un altro o più cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, a meno che tale vendita non venga comunicata entro le ore 9 del giorno di effettuazione della corsa alla Società. Parimenti, un cavallo dichiarato partente in una corsa in rapporto di scuderia con altro o più cavalli, non può essere venduto ad altro proprietario, a meno che tale vendita non venga comunicata entro il termine di cui sopra.</p> <p>Ogni inosservanza alle disposizioni di cui sopra è punita dalla Commissione di Disciplina.</p> <p>Le firme del venditore e del compratore dovranno essere autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, ovvero da un Segretario di Società di Corse riconosciuta o, in caso di passaggi di proprietà avvenuti in aste riconosciute, dal responsabile delle stesse se autorizzato dal Presidente dell'Ente.</p> <p>Fermo il disposto dei primi due capoversi del presente articolo, il passaggio di proprietà, ai fini del presente Regolamento, si intende perfezionato al momento dell'autenticazione delle firme dei contraenti e, nel caso in cui non siano apposte contestualmente, al momento dell'ultima autenticazione.</p> <p>Il venditore deve consegnare al compratore la ricevuta di deposito del certificato di origine del cavallo, facendo sulla medesima la dichiarazione di passaggio di proprietà. La mancata consegna di tali documenti deve essere immediatamente comunicata all'Ente per i conseguenti provvedimenti da parte della Commissione di Disciplina.</p> <p>È rigorosamente vietato redigere una dichiarazione di passaggio di proprietà non completandola in ogni sua parte.</p> <p>Ogni passaggio di proprietà dovrà essere accompagnato da un diritto di Segreteria determinato anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>entro 7 giorni dall'evento.</p> <p>Ai soli fini della partecipazione a competizioni sportive è consentito affittare o stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing).</p> <p>La cessione, non avvenuta in occasione di una corsa a reclamare, l'affitto, la locazione finanziaria (leasing) di un cavallo che deve partecipare a competizioni sportive devono essere comunicate all'Amministrazione mediante la compilazione dell'apposito modello, al fine della registrazione della variazione in banca dati prima della partecipazione del cavallo a competizioni sportive o prima che il cavallo effettui la prova di qualifica con i colori del nuovo proprietario, dell'affittuario o del locatario.</p> <p>La cessione può essere anche comunicata alla segreteria tecnica di una Società di Corse, prima che il cavallo effettui la gara o la prova di qualifica con i colori del nuovo proprietario. La segreteria tecnica della Società di Corse, dopo aver proceduto alla registrazione nella banca dati del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del passaggio di proprietà, è tenuta a trasmettere entro 48 ore all'Amministrazione tutta la documentazione prevista ed acquisita agli atti.</p> <p>Ai fini della decorrenza del divieto di cessione o di affitto o di locazione finanziaria (leasing) dei cavalli, derivante dall'iscrizione alla lista dei pagamenti insoddisfatti, il passaggio di proprietà o il contratto di affitto o di locazione finanziaria (leasing) si considerano avvenuti all'atto della consegna al Mipaaf della relativa documentazione completa di tutti gli elementi richiesti o, in caso del loro invio mediante spedizione postale, alle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale.</p> <p>Il cavallo dichiarato partente non può essere ceduto prima della corsa, né possono essere stipulati contratti di affitto o di locazione finanziaria (leasing) a persona che non sia in possesso dell'autorizzazione a partecipare a competizioni sportive.</p> <p>Un cavallo dichiarato partente in una corsa non può partecipare alla stessa se ceduto, affittato o concesso in locazione finanziaria (leasing) a un proprietario che abbia in tale corsa un altro o più cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, a meno che tale cessione non venga comunicata alla Società entro le ore 9 del giorno di effettuazione della corsa. Parimenti, un cavallo dichiarato partente in una corsa in rapporto di scuderia con altro o più cavalli, non può essere ceduto, affittato o concesso in locazione finanziaria (leasing) ad altro proprietario, a meno che tali eventi non vengano comunicati entro il termine di cui sopra.</p> <p>Nei casi di cui ai commi 6 e 7, le eventuali variazioni al programma ufficiale delle corse rese pubbliche prima dell'effettuazione della corsa e i relativi passaggi di proprietà devono essere, altresì, registrati nel sistema informativo, affinché i cavalli non partecipino a competizioni sportive per un soggetto che non corrisponda al proprietario ufficiale risultante in banca dati al momento della corsa.</p> <p>La presenza nel sistema informativo dell'Amministrazione di un passaggio di proprietà sospeso a causa di un'irregolarità, riscontrata dai competenti Uffici del Mipaaf, comporta il mancato perfezionamento del trasferimento della titolarità del cavallo, il quale parteciperà a competizioni sportive per il proprietario risultante nel sistema informativo alla data della corsa con successiva erogazione a quest'ultimo del premio eventualmente vinto.</p> <p>Il trasferimento della proprietà non potrà, infatti, che decorrere dalla data della regolarizzazione degli elementi mancanti.</p> <p>Nei casi in cui la cessione, l'affitto o la locazione finanziaria (leasing) avvengano entro le ore 9 del giorno della corsa l'allenatore responsabile a tutti gli effetti rimane, per la corsa medesima, quello delegato dal precedente proprietario.</p> <p>Ogni inosservanza alle disposizioni di cui sopra sarà segnalata alla Procura della Disciplina.</p> <p>Il modello predisposto dall'Amministrazione per la comunicazione di cessioni, affitti o locazioni finanziarie (leasing) con applicata la prevista marca da bollo deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto in originale dai contraenti, nonché accompagnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, 3° comma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, da fotocopia leggibile</p>
--	---

	<p>del documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.</p> <p>Ogni modello di comunicazione di cessione, di affitto o di locazione finanziaria (leasing) dovrà essere accompagnato dall'originale dell'attestazione del versamento di un diritto di segreteria. Detto diritto di segreteria non è dovuto per la registrazione di cessioni riguardanti i puledri di un anno, le fattrici che abbiano almeno un puledro iscritto ai rispettivi Libri genealogici, gli stalloni iscritti ai relativi Repertori del cavallo trotatore e p.s.i., nonché gli stalloni iscritti ai Libri genealogici delle razze orientale, anglo arabo e sella italiano che abbiano almeno un puledro già registrato al rispettivo Libro genealogico.</p> <p>In caso di comproprietà deve essere indicato il comproprietario delegato a rappresentare tutti ad ogni effetto e sotto il cui nome e con i cui colori il cavallo parteciperà a competizioni sportive. Detto comproprietario delegato deve coincidere con il proprietario responsabile ai fini della BDE. Nel caso in cui i comproprietari del cavallo non siano titolari di colori dovrà, comunque, essere indicato il proprietario responsabile ai soli fini della BDE.</p> <p>Il cedente deve consegnare al nuovo proprietario il passaporto che deve accompagnare il cavallo in ogni suo spostamento. Per detto motivo in caso di affitto o di locazione finanziaria (leasing) il passaporto deve essere consegnato al titolare dei relativi contratti. La mancata consegna di tale documento deve essere immediatamente comunicata all'Amministrazione affinché si possa procedere alla segnalazione alla Procura della Disciplina per i conseguenti provvedimenti.</p> <p>L'acquirente, ricevuta l'attestazione di avvenuta registrazione del passaggio di proprietà nella banca dati del Mipaaf, è tenuto, ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi, ad aggiornare il passaporto applicando l'etichetta adesiva nello spazio previsto sul passaporto medesimo o, nel caso di passaporti sprovvisti delle apposite pagine, rendendo solidale al passaporto l'attestazione di avvenuta registrazione in banca dati dell'evento.</p>
--	--

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLE CORSE - Art. 106 Registrazione cavalli importati

<i>Testo ATTUALE</i>	<i>Testo MODIFICATO</i>
<p>CAPO IX - ACCOPPIAMENTI CERTIFICATI NOMI REGISTRAZIONI E LIBRETTI SEGNALETICI</p> <p>Art. 106 – Registrazione cavalli importati</p> <p><i>Regolamento delle corse degli ex Jockey Club Italiano</i></p>	<p>CAPO IX - ACCOPPIAMENTI CERTIFICATI NOMI REGISTRAZIONI E LIBRETTI SEGNALETICI</p> <p>Art. 106 – Registrazione cavalli importati</p> <p><i>Regolamento delle corse degli ex Jockey Club Italiano</i></p>
<p>I) CAVALLI IMPORTATI DEFINITIVAMENTE O IMPORTATI TEMPORANEAMENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> <p>II) CAVALLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE PER PARTECIPAZIONE A CORSE</p> <p>Nel caso di cavalli, a chiunque appartenenti, importati temporaneamente per partecipazione a corse, deve essere depositata, presso la segreteria della Società di corse, un'ora prima dell'orario di inizio della giornata di corse, la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. libretto segnaletico; 2. nulla osta per correre (cosiddetto RCN), rilasciato dall'autorità ippica del paese di provenienza del soggetto, che dovrà pervenire all'Ufficio Tecnico Area Galoppo per scritto non oltre il termine della dichiarazione dei partenti e non prima di due giorni da tale termine. <p>Tale documento dovrà attestare che il cavallo non è sottoposto a restrizioni, che l'allenatore è regolarmente patentato e che il proprietario, è regolarmente registrato. Qualora invece il cavallo, l'allenatore, il proprietario fossero oggetto di restrizioni, il Nulla Osta per correre dovrà riportare anche tali informazioni, oltre a quelle specificatamente richieste</p>	<p>II) CAVALLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE PER PARTECIPAZIONE A CORSE</p> <p>Nel caso di cavalli, a chiunque appartenenti, importati temporaneamente per partecipazione a corse deve essere depositata presso la segreteria della Società di corse, un'ora prima dell'orario di inizio della giornata di corse, la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. libretto segnaletico; 2. nulla osta per correre (cosiddetto RCN) rilasciato dall'Autorità ippica del paese di provenienza del cavallo, che dovrà pervenire all'Amministrazione per iscritto non oltre il termine della dichiarazione dei partenti e non prima di due giorni da tale termine. <p>Tale documento dovrà attestare che il cavallo non è sottoposto a restrizioni, che l'allenatore è regolarmente patentato e che il proprietario è regolarmente registrato. Qualora invece il cavallo, l'allenatore, il</p>

<p>dal Nulla Osta stesso. Nel caso in cui il predetto documento, per un cavallo dichiarato partente, non sia ricevuto dal predetto ufficio il cavallo potrà essere escluso dalla corsa oppure potrà essere inflitta una multa. Qualora, inoltre, per un cavallo autorizzato a correre senza il Nulla Osta, emergessero delle irregolarità pertinenti allo stesso, il cavallo potrà essere squalificato.</p> <p>L'Amministrazione dovrà altresì notificare all'autorità di appartenenza del cavallo l'eventuale restrizione comminata.</p> <p>3. certificato veterinario attestante i dati segnaletici del soggetto rilevati prima della partecipazione alla corsa dal veterinario incaricato dall'Amministrazione presso l'ippodromo.</p> <p>Tale documento, redatto sia nella parte grafica che in quella descrittiva sul modulo 2014 predisposto dall'Amministrazione per la descrizione dei dati segnaletici, dovrà riportare anche la lettura del microchip o indicare l'eventuale non rilevabilità dello stesso;</p> <p>4. certificato attestante le performances del cavallo nella sua carriera di corse rilasciato dall'autorità ippica del Paese di provenienza.</p> <p>La segreteria della Società di corse deve provvedere all'immediato inoltro all'Amministrazione della copia fotostatica del libretto segnaletico, del certificato veterinario di cui al punto 3), nonché delle performances. Per il deposito di tali documenti è dovuto altresì il diritto di segreteria previsto al capo I) n. 7 del presente articolo, che le Società di corse devono addebitare unitamente alle iscrizioni.</p> <p>Possono partecipare a corse rette dall'Amministrazione soltanto cavalli iscritti in Stud Book approvati, purché in quest'ultimo caso ricorrano le condizioni previste dall'Art. 117 primo comma del presente Regolamento.</p> <p>5. Se un cavallo non rientra nel proprio paese alla scadenza del termine indicato nell'RCN, il suo proprietario/allenatore, dovrà richiedere alla propria autorità ippica di prorogare tale termine e qualora tale proroga venga concessa, l'autorità di provenienza deve rilasciare un nuovo nulla osta (RCN) da trasmettere all'autorità ippica italiana. La durata massima di validità di un RCN è pari a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 90.</p>	<p>proprietario fossero oggetto di restrizioni, il Nulla Osta per correre dovrà riportare anche tali informazioni, oltre a quelle specificatamente richieste dal Nulla Osta stesso. Nel caso in cui il predetto documento, per un cavallo dichiarato partente, non sia ricevuto dall'Amministrazione il cavallo potrà essere escluso dalla corsa oppure potrà essere inflitta una multa. Qualora, inoltre, per un cavallo autorizzato a correre senza il Nulla Osta emergessero delle irregolarità pertinenti allo stesso, il cavallo potrà essere squalificato.</p> <p>L'Amministrazione dovrà altresì notificare all'Autorità di appartenenza del cavallo l'eventuale restrizione comminata;</p> <p>3. modello 2014 attestante i dati segnaletici del soggetto rilevati prima della partecipazione alla corsa dal veterinario incaricato dall'Amministrazione presso l'ippodromo.</p> <p>Tale documento, redatto sia nella parte grafica che in quella descrittiva dovrà riportare anche la lettura del microchip o indicare l'eventuale illeggibilità dello stesso;</p> <p>4. certificato attestante le performances del cavallo nella sua carriera di corse rilasciato dall'Autorità ippica del Paese di provenienza.</p> <p>La segreteria della Società di corse deve provvedere all'immediato inoltro all'Amministrazione della copia fotostatica del passaporto, del modello 2014 di cui al punto 3), nonché delle performances.</p> <p>Possono partecipare a corse rette dall'Amministrazione soltanto cavalli iscritti in Stud Book approvati, purché in quest'ultimo caso ricorrano le condizioni previste dall'Art. 117 primo comma del presente Regolamento.</p> <p>Se un cavallo non rientra nel proprio paese alla scadenza del termine indicato nell'RCN, il proprietario o l'allenatore dovrà richiedere alla propria Autorità ippica di prorogare tale termine e qualora tale proroga venga concessa, l'Autorità di provenienza deve rilasciare un nuovo nulla osta (RCN) da trasmettere all'Autorità ippica italiana. La durata massima di validità di un RCN è pari a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 90.</p>
--	--